

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-4682 del 11/10/2019
Oggetto	ACQUE DEMANIO IDRICO ACQUE SOTTERRANEE PROCEDIMENTO RA13A0006/15RN01 COMUNE DI FAENZA LOCALITA' SARNA DITTA MONTANARI LUIGI RINNOVO CONCESSIONE ORDINARIA AD USO IRRIGAZIONE AGRICOLA
Proposta	n. PDET-AMB-2019-4819 del 11/10/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	ALBERTO REBUCCI

Questo giorno undici OTTOBRE 2019 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, ALBERTO REBUCCI, determina quanto segue.

ACQUE DEMANIO IDRICO
ACQUE SOTTERRANEE
PROCEDIMENTO RA13A0006/15RN01
COMUNE DI FAENZA LOCALITA' SARNA
DITTA MONTANARI LUIGI
RINNOVO CONCESSIONE ORDINARIA AD USO IRRIGAZIONE AGRICOLA

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 e, in particolare, gli articoli 86 e seguenti riguardanti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in materia di demanio idrico;
- la Legge Regionale E.R. 21 aprile 1999 n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale" e successive modifiche e, in particolare, gli articoli 140 e seguenti, relativi alla gestione del demanio idrico;
- la Legge Regionale E.R. 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", in attuazione della quale le funzioni in materia di demanio idrico sono esercitate tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE) a far data dal 01/05/2016;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n. 13/95, che ha attribuito in particolare alla Struttura (ora Servizio) Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente lo svolgimento delle funzioni relative al demanio idrico;
- la delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 59/2016 avente ad oggetto "Direzione Generale. Conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Area Coordinamento Rilascio Concessioni" e conferma degli incarichi di Posizione Organizzativa al personale della Regione Emilia-Romagna distaccato ad Arpae sulle funzioni assegnate ai sensi della L.R. 13/2015;
- il Regio Decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 testo unico in materia di acque e impianti elettrici;
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m. e i. contenente le disposizioni di legge in materia ambientale;
- il Regolamento Regionale 20 novembre 2001, n. 41 che disciplina i procedimenti di rilascio di concessione di acqua pubblica;
- il Regolamento Regionale 29 dicembre 2005, n. 4 concernente le disposizioni transitorie per la gestione dei prelievi d'acqua nelle more dell'approvazione ed attuazione del piano di tutela delle acque;
- le seguenti Deliberazioni di Giunta Regionale Emilia-Romagna concernenti il valore e l'aggiornamento dei canoni di concessione, delle spese di istruttoria, ridefinizione di varie tipologie di utilizzo per i procedimenti afferenti le concessioni di derivazione di acqua pubblica: DGR 27 giugno 2001 n. 1225, DGR 15 aprile 2002 n. 609, DGR 07 luglio 2003 n. 1325, DGR 01 agosto 2005 n. 1274, DGR 29 dicembre 2005 n. 2242,

DGR 29 dicembre 2006 n. 1994, DGR 22 dicembre 2008 n. 2326, DGR 09 dicembre 2011 n. 1985, DGR 2 febbraio 2015 n. 65, DGR 29 ottobre 2015 n. 1622 e DGR 31 ottobre 2016 n. 1792;

- la deliberazione dell'Assemblea Legislativa 21 dicembre 2005 n. 40, con cui viene approvato il Piano Regionale di Tutela delle Acque;
- la Legge Regionale 30 aprile 2015 n. 2 e in particolare l'art. 8 "Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico";
- la Deliberazione della Giunta Regionale 1622/2015 "Disposizioni in materia di demanio idrico, anche ai sensi dell'art. 8 della L.R. 2/2015".
- le seguenti Deliberazioni di Giunta Regionale Emilia-Romagna concernenti la definizione e quantificazione dei fabbisogni ad uso iriguo:, DGR 5 settembre 2016 n. 1415, DGR 21 dicembre 2016 n. 2254;
- la Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 59/2016 avente ad oggetto "Direzione Generale. Conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Area Coordinamento Rilascio Concessioni" e conferma degli incarichi di Posizione Organizzativa al personale della Regione Emilia-Romagna distaccato ad Arpae sulle funzioni assegnate ai sensi della L.R. 13/2015;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 1181/2018 con cui è stato approvato il nuovo assetto organizzativo generale dell'Agenzia, come proposto nella determinazione dirigenziale Arpae n 70/2018 e successivamente approvato con determinazione dirigenziale Arpae n 90/2018;
- la determinazione del Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. DET-2018-1073 del 21/12/2018;

PRESO ATTO:

- della concessione preferenziale rilasciata con determinazione regionale n. 18160 del 02/12/2005 a Benentino Marina CF BNNMRN57R70L219K PROC.RA01A0671, per il prelievo di risorsa idrica sotterranea mediante n. 7 pozzi in Comune di Faenza, di cui in specifica facevano parte i pozzi codice risorsa RAA6820 e RAA2599;
- della richiesta presentata da Montanari Luigi C.F. MNTLGU73R13E289J relativa a 2 pozzi collocati a Faenza, località Sarna, registrata in data 31/01/2013, protocollo regionale PG/2013/26968; con la quale chiede il cambio di titolarità della concessione di derivazione di acqua pubblica da acque sotterranee per due pozzi uso irrigazione agricola pozzo P1 codice risorsa RAA6820 e pozzo P2 codice risorsa RAA2599 rilasciata con provvedimento N.18160 in data 02/12/2005 a Benentino Marina BNNMRN57R70L219K e rinnovata in data 21/11/2007 PG.2007.0296527 dalla stessa. Alla richiesta di cambio di titolarità viene allegata la rinuncia alla concessione dei pozzi RAA6820 e RAA2599 da parte di Benentino Marina;
- della domanda presentata da Montanari Luigi C.F. MNTLGU73R13E289J, registrata in data 27/02/2013 con protocollo regionale PG.2013.53674 con cui si richiede la sostituzione del pozzo RA6820 non più utilizzabile e non ripristinabile con perforazione di un altro pozzo avente medesime caratteristiche e destinazione nel vicino mappale 73 foglio 131 comune di Faenza località Sarna, procedimento RA13A0006;
- della richiesta di concessione presentata da Montanari Luigi C.F. MNTLGU73R13E289J, registrata in data 27/02/2013 con protocollo regionale PG.2013.53695 per due pozzi ad uso irrigazione agricola, pozzo 1 – codice risorsa RAA6820 foglio 191, mapp. 18 della profondità di 36 metri, pozzo 2 – codice risorsa RAA2599 foglio 191, mapp. 200 della profondità di 12 metri per una portata massima complessiva di 2 l/s e complessivi mc 900;
- della Determinazione n. 6616 del 10/6/2013 con la quale la regione Emilia Romagna rilascia la concessione di derivazione di acqua sotterranea in Comune di Faenza, loc.

Sarna ad uso irrigazione agricola e autorizzazione alla sostituzione pozzo codice RAA6820 pratica RA13A0006;

- della comunicazione di ultimazione dei lavori di sostituzione del pozzo, registrata in data 09/12/2013 con protocollo regionale PG.2013.305385;

DATO CONTO della richiesta di rinnovo di concessione procedimento RA13A0006 per i pozzi RAA6820 mappale 73 foglio 191 della profondità di 36 metri e RAA2599 foglio 191, mapp. 200 della profondità di 12 metri presentata da Montanari Luigi CF MNTLGU73R13E289J e protocollata in data 27/03/2015, protocollo regionale PG/2015/201750;

DATO ATTO che dall'esame della documentazione e dalle verifiche effettuate, si evince che:

- il prelievo avviene tramite due pozzi esistenti ubicati in comune di Faenza località Sarna, distinti catastalmente
pozzo 1: foglio 191, mapp. 73, della profondità di 36,00 metri, portata 1,00 l/s prelievo complessivo 720 mc/anno codice risorsa RAA6820
pozzo 2 : foglio 191 mappale 200 della profondità di 12,00 metri, portata 1,00 l/s prelievo complessivo 180 mc/anno;
- l'uso della risorsa risulta essere invariato e ad uso irrigazione agricola;
- la quantità d'acqua richiesta è invariata e pari complessivamente a circa 900 mc/annui per una porta massima di 2,0 l/s;
- non sono disponibili, nelle vicinanze, fonti alternative utili a soddisfare il fabbisogno idrico del richiedente in relazione alla tipologia di uso;
- la derivazione non è ubicata all'interno di un parco o di un'area protetta e non rientra nel campo di applicazione del DPR 20 ottobre 1998 n. 447, art. 1, comma 1 e della DGR 30 luglio 2007 n. 1191;

CONSIDERATO che la richiesta di concessione è assoggettata al procedimento di rinnovo di concessione ordinaria ai sensi del Regolamento Regionale n. 41/2001;

ACCERTATA la compatibilità con il Piano di Gestione di Distretto dell'Appennino Settentrionale ai sensi delle DGR 1781/2015 (allegato 5) e DGR 2067/2015 dei prelievi di cui trattasi che ricadono nel corpo idrico:

POZZO 1

- 0532ER-DQ2-CC – Conoide Lamone - Confinato

STATO quantitativo SQUAS: SCARSO;

STATO qualitativo SCAS: BUONO;

da cui risulta un Rischio Ambientale di tipo R (Repulsione)- La derivazione è compatibile, con prescrizioni e subordinatamente ai risultati di monitoraggi sito specifici;

POZZO 2

- 0230ER-DQ1-CI – Conoide Lamone - Libero

STATO quantitativo SQUAS: SCARSO;

STATO qualitativo SCAS: SCARSO;

da cui risulta un Rischio Ambientale di tipo A (Attrazione)- La derivazione è compatibile, fermo restando il rispetto delle disposizioni normative nazionali e regionali che regolano la materia;

ACCERTATA, inoltre, la compatibilità di utilizzo della risorsa idrica del prelievo trattandosi di uso irrigazione agricola, per cui il fabbisogno teorico di 900 mc/anno richiesto risulta compatibile con la tipologia di uso per irrigazione agricola, non essendovi state inoltre variazioni delle quantità già precedentemente autorizzate;

CONSIDERATO che ai fini della determinazione del corrispettivo dovuto quale canone, la destinazione d'uso della richiesta di concessione rientra irrigazione agricola di cui alla lett. a) dell'art.152, della citata LR 3/99, così come modificato ed integrato dalla DGR n. 65/2015;

PRESO ATTO che il richiedente ha presentato il disciplinare firmato per accettazione unitamente alle attestazioni dei pagamenti relativi al deposito cauzionale ed al canone;

RITENUTO che, sulla base dell'istruttoria tecnica e amministrativa esperita la concessione possa essere rinnovata, ai sensi del Regolamento Regionale 41/2001, per l'uso irrigazione agricola con le limitazioni e prescrizioni contenute nel disciplinare di concessione;

DATO CONTO che il Responsabile del Procedimento è il Dott. Alberto Rebucci;

TENUTO CONTO che fini di trasparenza il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito istituzionale di Arpae;

ATTESTATA la regolarità amministrativa del presente provvedimento;

D E T E R M I N A

per le motivazioni esposte in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di rinnovare alla ditta Montanari Luigi C.F. MNTLGU73R13E289J la concessione ordinaria per la derivazione di acqua pubblica sotterranea, in comune di Faenza località Sarna, mediante due pozzi, per uso irrigazione agricola, procedimento RA13A0006/15RN01, distinti catastalmente:
 - Pozzo P1 - foglio 191 mapp.73, della profondità di 36,00 metri, codice risorsa RAA6820;
 - Pozzo P2, foglio 191 mapp. 200, della profondità di 12 m codice risorsa RAA2599;;
2. di confermare la quantità d'acqua prelevabile complessiva pari alla portata massima di 2,00 l/sec, corrispondente ad un **volume massimo complessivo di 900 mc/anno**, nel rispetto delle modalità nonché degli obblighi e condizioni dettagliati nel disciplinare di concessione;
3. di stabilire che la concessione abbia scadenza fino al **31/12/2028**;
4. di approvare il disciplinare di concessione parte integrante del presente atto e contenente obblighi, condizioni e prescrizioni per l'esercizio della derivazione;
5. di fissare, sulla base della normativa citata in premessa, il canone relativo all'anno 2019 pari a **€ 12,17**, salvo conguaglio, dando atto che tale canone dovrà essere corrisposto all'atto della sottoscrizione del disciplinare;
6. di fissare l'importo di **€ 198,35 (€ 250,00 - € 51,65** versate in data 12/07/2013) quale conguaglio del deposito cauzionale per l'utilizzo della risorsa idrica, in base a quanto previsto dall'art.8 della L.R. 30 aprile 2015 n. 2, che verrà restituito al termine della concessione a seguito di scadenza naturale del titolo o di rinuncia;

7. di dare atto che sono state versate le spese di istruttoria pari ad € 87,00 in data 20/13/2015;
8. di dare atto che ai fini di trasparenza il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito istituzionale di Arpae;
9. di dare atto che il Servizio competente, al fine di tutelare la risorsa idrica, ha facoltà di provvedere, anche prima della scadenza della concessione, alla revisione dell'utenza disponendo le opportune prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative alla stessa, a seguito del censimento di tutte le utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico, disposto dall'art. 95, comma 5 del D.Lgs n. 152/06 e s.m. integrazioni nonché dall'art. 48 del R.R. n. 41/01;
10. di dare conto che unitamente alla copia firmata del disciplinare il concessionario ha fatto pervenire al SAC di Ravenna il deposito cauzionale e il versamento delle annualità di canoni dovuti;
11. di dare conto che l'originale del presente atto è conservato presso l'archivio informatico del Servizio e ne sarà consegnata al concessionario copia che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza;
12. di dare atto che i canoni, il deposito cauzionale e le spese di istruttoria sono introitati su appositi Capitoli del Bilancio della Regione Emilia Romagna;
13. che qualora il presente provvedimento sia soggetto a registrazione fiscale ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 questo debba essere fatto a cura del Concessionario entro il ventesimo giorno dalla data di avvenuta adozione del presente atto;
14. di dare atto, infine, che ai sensi dell'art. 3 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, contro il presente provvedimento si potrà ricorrere dinanzi al Tribunale Superiore AA.PP. entro il termine perentorio di 60 giorni dalla pubblicazione del presente atto sul BURER o dalla notifica dello stesso, conformemente a quanto sancito dagli art. 18, 140, 143 e 144 del TU 1775/33.

IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RAVENNA

Dott. Alberto Rebucci

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea, con procedura ordinaria, uso irrigazione agricola, rinnovata alla ditta Montanari Luigi C.F. MNTLGU73R13E289J procedimento RA13A0006/15RN01.

ART. 1

DESCRIZIONE DELLE OPERE DI PRESA, UBICAZIONE DEL PRELIEVO E DESTINAZIONE D'USO DELLO STESSO.

Il prelievo di acqua sotterranea dal corpo idrico 0532ER-DQ2-CC – Conoide Lamone – confinato avviene mediante un pozzo già esistente, codice risorsa RAA6820, ubicato in Comune di Faenza località Sarna, distinto catastalmente al foglio 191, mapp. 73, coordinate UTM RER, x: 729.378; y: 906.368, avente le seguenti caratteristiche:

- profondità di 36,00 metri;
- portata max di 1,00 l/sec;
- diametro di 125 mm;
- equipaggiato con elettropompa centrifuga d 1,00 kW ;

La risorsa derivata sarà utilizzata per uso irrigazione agricola;

Il prelievo di acqua sotterranea dal corpo idrico 0230ER-DQ1-CL – Conoide Lamone – libero avviene mediante un pozzo già esistente, codice risorsa RAA2599, ubicato in Comune di Faenza località Sarna, distinto catastalmente al foglio 191, mapp. 200, coordinate UTM RER, x: 729.457; y: 906.348, avente le seguenti caratteristiche:

- profondità di 12,00 metri;
 - portata max di 1,00 l/sec;
 - diametro di 1000 mm;
 - equipaggiato con elettropompa centrifuga d 1,00 kW ;
- la risorsa derivata sarà utilizzata per uso irrigazione agricola;

Il prelievo complessi è di 900 mc/anno per una portata complessiva di 2,00 l/s.

ART. 2

MODALITÀ DI PRELIEVO DELL'ACQUA DA DERIVARE

Il prelievo potrà essere esercitato con le seguenti modalità:

- **portata massima complessiva dei due pozzi l/s 2,00;**
- **volume annuo complessivo dei due pozzi circa mc 900;**

Il concessionario deve, inoltre, sospendere ogni prelievo qualora venga reso noto, dal Servizio concedente, mediante raccomandata o comunicato stampa o affissione all'Albo Pretorio dei Comuni o tramite avviso alle Associazioni di categoria, il divieto di derivare acqua.

ART. 3

OBBLIGHI E CONDIZIONI CUI È ASSOGGETTATA LA DERIVAZIONE

Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità delle opere di presa un **Cartello identificativo**, delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21x29,7), che dovrà riportare obbligatoriamente i seguenti dati:

- titolare della concessione,
- numero della concessione,
- scadenza della concessione.

Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione, limitatamente al periodo di effettivo prelievo. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto a ricollocare entro 20 (venti) giorni dalla accertata mancanza, un nuovo cartello sostitutivo.

E' vietato cedere o vendere a terzi, in tutto o in parte, la risorsa idrica oggetto della presente concessione. L'inosservanza di tale divieto comporta la decadenza dal diritto a derivare.

Le opere di prelievo devono essere mantenute nelle condizioni di efficienza ed in buono stato e non possono essere modificate se non a seguito di regolare autorizzazione della Struttura concedente.

Il titolare della concessione è responsabile in ogni momento dello stato del pozzo nonché della sua manutenzione e sicurezza, affinché risulti innocuo ai terzi ed al pubblico generale interesse. Il pozzo non può essere abbandonato senza aver provveduto alla sua disattivazione a regola d'arte; pertanto il concessionario è tenuto a comunicare al Servizio concedente la cessazione d'uso del pozzo entro tre mesi dalla sua dismissione ed a porre in atto tutte quelle operazioni tecniche affinché la chiusura del pozzo non alteri la qualità ed il regime dell'acquifero.

In ogni caso il concessionario è obbligato alla rigorosa osservanza delle norme per la tutela delle acque da inquinamento, ai sensi del D. lgs. n. 152/2006 e successive modifiche.

Il concessionario è obbligato sulla base del parere della Provincia di Ravenna e l'Autorità di Bacino distrettuale del Fiume Po all'installazione di misuratori, che registrino i volumi emunti dai pozzi. I dati relativi alle suddette misure registrati nell'anno precedente dovranno essere trasmessi, entro il 31 gennaio di ogni anno, ad ARPAE - SAC di Ravenna, Piazza Caduti per la Libertà 2, 48121 Ravenna, pec aora@cert.arpa.emr.t ed alla Regione Emilia-Romagna (Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti Fisici).

Ogni variazione relativa alle opere di prelievo (ivi compresa la sostituzione della pompa e gli interventi di manutenzione) o alla destinazione d'uso dell'acqua derivata dovrà essere preventivamente comunicata, contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, al Servizio concedente che valuterà se autorizzarla o meno.

ART. 4

STRUMENTI PER LA MISURAZIONE DEI PRELIEVI

Essendo previsto l'obbligo di installazione di strumenti per la misurazione dei prelievi, nel caso l'utente ne sia sprovvisto deve provvedere alla installazione entro 6 mesi dal ritiro del presente atto, di idonea strumentazione per la misurazione dei prelievi di tipo volumetrico (Woltmann o altri) da installare a valle della pompa sulla tubazione principale, con trasmissione al SAC competente delle caratteristiche tecniche.

In particolare il concessionario ha l'obbligo di:

- a) mantenere in efficienza la strumentazione installata al fine di garantire la corretta acquisizione delle misurazioni previste;**

- b) rendere gli strumenti di misura accessibili al controllo o, comunque, consentire al personale addetto al controllo, l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate;
- c) comunicare tempestivamente, anche per le vie brevi, all'Autorità concedente l'interruzione della registrazione per guasto della strumentazione o per interventi di manutenzione, e i tempi previsti per il ripristino;
- d) registrare e trasmettere annualmente i dati dei prelievi irrigui alla Regione secondo le indicazioni che da questa verranno impartite ad Arpae/Sac.

Il mancato rispetto delle disposizioni contenute nel disciplinare relativamente all'obbligo d'installazione di idonei strumenti di misura, è **causa di decadenza** dal diritto a derivare e ad utilizzare l'acqua pubblica ai sensi Regolamento Regionale 20 novembre 2001, n. 41 "Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica".

ART. 5

DURATA/DECADENZA/REVOCA DELLA CONCESSIONE

La concessione, ai sensi della DGR 787 del 09/06/2014 è **rilasciata fino al 31 dicembre 2028** fatti salvi il diritto del concessionario alla rinuncia, qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata richiesta, e la facoltà del Servizio concedente di dichiarare la decadenza della concessione ai sensi dell'art. 32 del R.R. 41/01 o di revocarla anticipatamente al fine di tutelare la risorsa idrica o per motivi di pubblico generale interesse o qualora in futuro siano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto. La revoca anticipata della concessione non dà diritto ad alcun compenso o indennità. La variazione della destinazione d'uso dell'acqua senza il preventivo assenso del Servizio dà luogo a decadenza della concessione.

Il concessionario è obbligato a provvedere a proprie spese a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dal pubblico generale interesse e secondo le modalità prescritte dal Servizio concedente.

ART. 6

CANONE DELLA CONCESSIONE

Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna, secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione di cui il presente Disciplinare è parte integrante, il canone annuo anche se non faccia uso in tutto o in parte dell'acqua concessa, fatto salvo il diritto di rinuncia ai sensi del secondo comma, dell'art. 34 del Regolamento Regionale n. 41/01, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

Ai sensi dell'art. 30, comma 3, del Regolamento Regionale n. 41/01, la sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo. Detto canone è soggetto ad aumenti in relazione agli aggiornamenti annuali dell'indice ISTAT ed a modifiche introdotte da successive disposizioni normative.

ART. 7

DEPOSITO CAUZIONALE

L'importo della cauzione, a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, viene individuato ai sensi di quanto disposto al comma 4 dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015 e deve essere versato prima del ritiro dell'atto di concessione.

Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito viene restituito a seguito di domanda scritta da parte dell'ex concessionario.

La Regione, oltre che per accertata morosità, potrà incamerare il deposito nei casi previsti dall'ultimo comma dell'art. 11 del TU n. 1775/1933 (rinuncia e dichiarazioni di decadenza).

ART. 8 RINNOVO

Nel caso in cui, al termine della concessione, persistano i fini della derivazione, il concessionario **dovrà presentare istanza di rinnovo prima della scadenza della concessione**, ai sensi del R.R. 41/2001 e **quindi entro il 31/12/2028**.

Qualora il concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione, dovrà darne comunicazione al Servizio competente prima della scadenza della stessa. In questo caso, come nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, il concessionario è obbligato a provvedere a proprie spese a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dal pubblico generale interesse e secondo le modalità prescritte dal Servizio concedente.

ART. 9 OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

Il concessionario è tenuto all'osservanza di tutte le norme legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica, e di qualsiasi altra normativa e autorizzazione connessa al prelievo e al suo utilizzo.

Il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della concessione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche che private, a persone, animali, ambiente e cose, è ad esclusivo e totale carico del concessionario, restando l'Amministrazione concedente espressamente sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.